

PATTO PARASOCIALE

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale N. 14 - VCO - Regione Piemonte, con sede legale in Omegna, via Mazzini n. 117, rappresentata ai fini del presente atto dal suo Direttore Generale Dott. Mario Vannini (di seguito "ASL 14"),

E

La Casa di Cura Santa Rita S.r.l., con sede legale in via Manin 29, 51016 Montecatini Terme (PT), rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Jean Pébrier, come da delibera del Consiglio di Amministrazione in data 9 luglio 2002 (di seguito "Parte Privata")

(di seguito, collettivamente, le "Parti")

PREMESSO

1. Che il D.Lgs. 229/99 (decreto Bindi), nell'apportare modifiche al precedente 502/1992 in tema di riordino della disciplina in materia sanitaria ha introdotto, al suo art. 10, così sostituendo l'art. 9 bis della pregressa citata normativa, la possibilità per il Servizio Sanitario Nazionale di realizzare, nell'amministrazione della struttura sanitaria, programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del SSN appunto e soggetti privati, il tutto anche

- attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato;
2. Che la ASL 14 ha indetto, ex D.Lgs 157/95 e Direttiva 97/52/ CEE gara a procedura ristretta - licitazione privata accelerata - per la costituzione di società mista a capitale pubblico e privato per la gestione di attività sanitarie specialistiche in ambito sperimentale ex art. 10, D.Lgs. 229/99, nella struttura ospedaliera denominata "Madonna del popolo" di Omegna, e che con delibera del 28.11.2001, n. 562 è risultata aggiudicataria la Casa di Cura Santa Rita S.r.l..
 3. Che la Casa di Cura Santa Rita S.r.l. è controllata dalla società Général de Santé Development International Ltd, appartenente al Gruppo Général de Santé (Francia).
 4. Che la ASL 14 e la Parte Privata hanno manifestato la loro disponibilità a costituire una Società per azioni, (di seguito la "Società"), per il raggiungimento dei fini previsti dal citato art. 10 D.Lgs. 229/99, così come indicati nel punto precedente e specificamente per la gestione della struttura Ospedaliera denominata "Madonna del Popolo" di Omegna, di proprietà della ASL 14, struttura attualmente gestita dalla stessa ASL.
 5. Che la Società viene effettivamente costituita in data odierna per atto a rogito Notaio Dott. Errico Alfani, con denominazione "Centro Ortopedico di Quadrante Ospedale Madonna Del Popolo di Omegna S.p.A.", e sede legale in Omegna, Via Lungolago Buozzi n. 25.
 6. Che le Parti che partecipano alla costituzione della Società hanno la qualifica di soci fondatori.
 7. Che le Parti, intendono con il presente patto parasociale (di seguito il "Contratto"), disciplinare i reciproci rapporti quali azionisti della Società, al fine di determinare le modalità di amministrazione della Società per quanto attiene alla formazione ed alla composizione degli organi societari, la gestione operativa della Società nonché le modalità di versamento del capitale sociale.

Tutto ciò premesso, le Parti, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - PREMESSE

Gli elementi e le circostanze di cui in premessa, rappresentano condizioni preliminari essenziali per l'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con il presente Contratto. L'eventuale modificazione di tali elementi e circostanze, nel corso di esecuzione del presente Contratto, comporterà pertanto, su richiesta di una delle Parti, la rinegoziazione dei diritti e delle obbligazioni disposti dal Contratto stesso, in modo che non si verifichi alcun mutamento sostanziale delle singole posizioni delle Parti rispetto a quelle di seguito definite.

Art. 2 - CAPITALE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2.1 Le Parti si impegnano a partecipare alla Società il cui capitale sociale è di Euro 250.000, rappresentato da 500 azioni ordinarie aventi valore nominale di Euro 500 ciascuna.

Tale capitale sociale viene sottoscritto dalle Parti nella seguente misura:

- dalla ASL 14 per il 51%
- dalla Parte Privata per il 49%

La partecipazione della ASL 14 non potrà per alcuna ragione essere inferiore alla suindicata percentuale.

Correlativamente, la partecipazione della Parte Privata non potrà per alcuna ragione essere inferiore alla suindicata percentuale.

La ASL 14 si obbliga ad apportare in comodato alla Società beni e attrezzature come da Allegato "1", quale suo obbligo essenziale ai fini della sperimentazione e per l'intera durata della stessa.

2.2 Inoltre si obbliga a mettere a disposizione tutti i fondi e contributi di volta in volta provenienti dalla Regione Piemonte per la messa a norma degli impianti e della Struttura Ospedaliera di Omegna, ammontanti ad oggi ad Euro 1.807.000,00=.

La Parte Privata si impegna a versare nella società, in conto capitale, la somma complessiva di Euro 2.582.284,60= durante i primi cinque anni di esercizio della stessa.

La somma sopra indicata verrà versata in tre soluzioni, rispettivamente pari, quanto alla prima, al 20% (Euro 516.457,00=) e quanto alle altre due successive, al 40% ciascuna, da effettuarsi in esercizi diversi.

I versamenti verranno effettuati in funzione delle effettive necessità finanziarie e di funzionamento della Struttura Ospedaliera Madonna del Popolo di Omegna, secondo quanto stabilito dall'assemblea. Si conviene sin d'ora che la Società, in caso di perdita del capitale sotto il limite di legge, sia trasformata in SRL, con capitale comunque non superiore a 250.000,00= Euro.

2.3 Le azioni di proprietà della Parte Privata non sono cedibili a terzi senza il consenso della Pubblica Amministrazione partecipante alla Società, fatta espressamente salva la facoltà di cessione infragruppo a favore di società del Gruppo Générale de Santé di cui *infra*.

Peraltro, qualora la legge sulla sperimentazione sanitaria lo consentisse, la Parte Privata avrà diritto, e la parte pubblica il correlativo obbligo, di inserire in Statuto e usufruire della clausola di prelazione e gradimento attualmente previste a favore della parte pubblica.

Per il trasferimento delle azioni a terzi, il socio privato cedente dovrà preventivamente darne comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al socio pubblico. Qualora nel termine di 60 gg. successivi alla data di ricevimento della raccomandata, al socio alienante non pervenga alcuna comunicazione da parte del socio pubblico, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni alla persona indicata nella suddetta comunicazione nel termine massimo di mesi 3, fatti salvi, ovviamente, i diritti di prelazione.

2.4 In deroga a quanto sopra stabilito, la Parte Privata potrà in ogni momento, a sua discrezione, cedere in tutto o in parte la propria partecipazione a società del

Gruppo Générale de Santé, fermo restando che per società del Gruppo Générale de Santé s'intende qualunque società controllante, direttamente o indirettamente, la Parte Privata.

Ogni caso di mutamento della situazione di controllo sulla Parte Privata da parte del Gruppo Générale de Santé dovrà essere comunicata alla parte pubblica.

2.5 In ogni caso, le azioni non potranno essere cedute se non a soggetti pubblici o privati, che abbiano preventivamente dichiarato di accettare tutte le clausole del presente Contratto mediante impegno scritto da consegnarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A tale scopo, sarà comunque obbligo del venditore fare sì che l'acquirente accetti integralmente gli impegni di cui al presente Contratto.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso di nuove azioni, trasferimento dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale, al trasferimento dell'usufrutto o della nuda proprietà delle azioni ed infine al trasferimento a titolo gratuito.

Art. 3 - ORGANI SOCIALI E GESTIONE DELLA SOCIETÀ

Le Parti si impegnano espressamente a fare tutto quanto in loro facoltà affinché lo Statuto disponga che il Consiglio di Amministrazione sia composto da sette membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

Le Parti convengono ed accettano che tre di tali Consiglieri, tra cui il Vice-Presidente, che avrà i poteri di unico Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione, siano riservati alla designazione della Parte Privata mentre i restanti quattro, tra cui il Presidente, saranno designati due dalla ASL 14, uno dalla Amministrazione Comunale di Omegna ed uno dalla Regione Piemonte.

Le Parti convengono che l'Amministratore Delegato, nominato su designazione della Parte Privata, e rinnovato periodicamente, abbia i poteri elencati nell'Allegato "2" al presente contratto.

La gestione della Società sarà affidata alla Parte Privata.

Le Parti si danno atto e convengono che, agli effetti del presente Contratto, qualsiasi inadempimento a quanto qui previsto derivante da un'azione od omissione di uno dei Consiglieri sarà considerato un inadempimento della parte che aveva designato tale Amministratore per la successiva nomina.

Le Parti si impegnano sin d'ora a e faranno sì che gli amministratori da esse rispettivamente designati per la nomina sottoscrivano il presente Contratto per integrale accettazione delle condizioni e dei termini qui convenuti.

Il Collegio Sindacale della Società deve essere composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Dei tre membri effettivi uno è designato dall'ASL 14, con funzioni di Presidente, uno è designato dalla Parte Privata, mentre il terzo membro effettivo ed i supplenti sono scelti dall'Assemblea.

Gli eventuali utili distribuibili della Società saranno, alla fine di ogni esercizio, distribuiti ai soci in ragione di una percentuale minima del 50%, mentre una quota pari almeno al 20% degli stessi sarà reinvestita nelle attività sociali.

Le Parti, laddove non ostino specifiche norme imperative di legge, si impegnano a far convocare entro il termine del 31.12.2002 un'assemblea straordinaria dei soci, con lo scopo di approvare, a maggior tutela del socio di minoranza, le seguenti variazioni allo Statuto della Società (nella versione attuale qui allegato sub "3"):

- a) quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea (Allegato "4");
- b) trasferibilità delle azioni infragruppo (Allegato "5").

Le Parti convengono che, in caso di conflitto tra le disposizioni dello Statuto e quelle del presente Contratto, queste ultime prevarranno.

Si conviene sin d'ora che la Società sarà modificata in SRL entro e non oltre un anno dalla firma del presente Contratto, o anche prima in caso di perdita del capitale sociale superiore ad un terzo, e conseguente riduzione del suo capitale sotto il limite di legge, in modo tale da salvaguardare in ogni caso le percentuali di effettiva partecipazione delle Parti stabilite nel precedente art. 2.

L'eventuale aumento di capitale deliberato in assenza del voto favorevole della Parte



Privata comporta la facoltà, per la stessa, di attivare la procedura di cessione del proprio pacchetto azionario ai sensi, per gli effetti e con le conseguenze di cui all'Art. 6 del presente Contratto.

Art. 4 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Le Parti espressamente convengono ed accettano che, in caso di fallimento, messa in liquidazione o esistenza di procedura concorsuali in capo al socio privato, la presente Società venga sciolta di diritto.

Le procedure di liquidazione sono quelle indicate nello Statuto.

Art. 5 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le Parti si impegnano, per tutta la durata del presente Contratto ad assumere in seno agli organi sociali della Società, con l'osservanza delle disposizioni di legge nonché in conformità con lo Statuto, tutte le deliberazioni necessarie per la esatta e puntuale realizzazione e l'esecuzione di quanto stabilito dagli articoli precedenti e di fare tutto quanto necessario affinché lo Statuto, predisposto all'atto di costituzione della Società e, successivamente, le eventuali modifiche apportate a tale Statuto, rispettivamente contengano o dispongano clausole e condizioni adeguate per gestire la Società in conformità agli impegni di cui sopra.

La Società gestirà la struttura ospedaliera di Omegna con apposito contratto di gestione pluriennale, il cui testo viene allegato al presente Contratto sub Allegato "6".

Al fine di assicurare le migliori condizioni di operatività e di mercato alla Società, ed allo scopo di evitare ogni situazione di, anche solo potenziale, concorrenza sleale nei suoi confronti, la ASL 14 e la Parte Privata rispettivamente si impegnano, nell'ambito territoriale della ASL 14, a non partecipare, né direttamente né indirettamente, né dare il proprio consenso, per l'intera durata della Società, ad iniziative, attività o società o istituti che operino nel settore socio-sanitario ortopedico

e/o affine, salvo preventivo accordo dell'altra parte.

Ciascuna delle Parti è responsabile di ogni pregiudizio, spesa e danno derivanti all'altra parte e/o alla Società dall'inadempimento, parziale o totale, di quanto stabilito nel presente Contratto.

Art. 6 - EFFICACIA DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'inadempimento di una delle Parti alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 2, 3, e 5 comporterà la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la Parte non inadempiente dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

In particolare:

- a) Tale clausola sarà integralmente applicabile a favore della Parte Privata anche nelle ipotesi di revoca per sopravvenute, gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, o di inadempimento da parte dell'ASL 14 agli obblighi dalla medesima assunti nel presente Contratto, ovvero nel contratto di gestione stipulato in data odierna con la Società, che comporti la risoluzione dello stesso.
- b) Le Parti in particolare convergono sull'opportunità, in ipotesi di contestazioni e/o di situazioni patologiche nei reciproci rapporti inerenti sia il presente Contratto, sia il contratto di gestione, con particolare riguardo a situazioni determinatesi a seguito di interventi legislativi o regolamentari dei competenti organi nazionali o regionali, (fatto salvo il ricorso ai mezzi ordinari d'impugnazione), di attivare senza indugio la rinegoziazione dei termini e condizioni contrattuali, al fine di addivenire, ove possibile, al ripristino dell'equilibrio economico-contrattuale della Società, salvaguardando i rispettivi diritti ed interessi.
- c) Qualora, decorsi infruttuosamente 60 giorni dall'inizio di dette trattative, non si fosse addivenuti a soluzioni di comune gradimento, ciascuna delle parti avrà facoltà di risolvere il presente accordo, e di conseguenza il contratto di

gestione, salvo ed impregiudicato il rispettivo diritto ad adire l'arbitrato di cui al successivo art. 10.

- d) In tali eventualità, le Parti convengono in via irrevocabile che detta risoluzione comporti l'acquisto immediato, da parte della parte pubblica, delle partecipazioni della Parte Privata secondo i seguenti parametri:

CASO A - Determinazione del 100% del valore della Società: ipotesi di cessione per sopravvenuta impossibilità

Il valore del complesso aziendale verrà determinato nel modo seguente:

$$W = PN + (X \cdot EBITDA + Y \cdot \text{fatturato}) / 2$$

PN = patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato

EBITDA = pari alla media risultante dagli ultimi tre bilanci approvati.

L'EBITDA è pari all'utile prima delle imposte, degli oneri e dei proventi finanziari, dei costi e dei ricavi di natura straordinaria, degli ammortamenti e delle svalutazioni.

FATTURATO = pari alla media del fatturato complessivo risultante dagli ultimi tre bilanci regolarmente approvati

In conformità agli standard di valutazione di strutture operanti nell'ambito sanitario abbiamo ipotizzato di utilizzare i seguenti moltiplicatori (X e Y):

- X = 2
- Y = 30%

Il metodo presuppone che il valore del complesso aziendale sia costituito da una componente patrimoniale (PN) e da una reddituale (Avviamento).

La componente reddituale viene calcolata come media semplice dei due moltiplicatori applicati rispettivamente al fatturato e all'EBITDA medi.

Saranno presi come riferimento dei calcoli i bilanci regolarmente approvati, al fine di

evitare l'elaborazione di un bilancio ad hoc in occasione della cessione delle quote della Società.

CASO B - Determinazione del valore del 100% della società: ipotesi di cessione per fatto imputabile alla Parte Privata

Il valore (W) sopra determinato verrà decurtato in misura pari al 50% del valore stesso.

CASO C - Determinazione del valore del 100% della Società: ipotesi cessione per fatto imputabile alla parte pubblica

Il valore (W) sopra determinato verrà aumentato in misura pari al 50% del valore stesso.

Nell'ipotesi in cui la cessione delle partecipazioni della Società avvenga prima che siano decorsi i tre anni di attività, i valori sopra indicati andranno riferiti ai soli bilanci disponibili e regolarmente approvati.

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto, stante il carattere sperimentale dell'iniziativa socio-sanitaria oggetto della Società, e le caratteristiche della stessa, ha decorrenza iniziale dalla data di sottoscrizione delle Parti e termine finale coincidente con quello della durata della Società, come risultante dal relativo Statuto sociale, salvo quanto stabilito dal precedente art.6.

Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che qualora il suddetto termine di durata sia in futuro ritenuto da qualsiasi competente autorità giudiziaria o amministrativa o arbitrale invalido, inefficace o illecito, la precedente disposizione sarà intesa ed applicata in modo da prevedere ed assicurare un diverso termine di

durata supplementare e/o aggiuntivo che si renda di volta in volta necessario al fine di assicurare la massima durata del presente contratto consentita dalla legge in allora in vigore, sino ad avvenuta estinzione della Società .

L'estinzione anticipata della Società, la dichiarazione di fallimento o di altre procedure concorsuali a carico della Società stessa, equivalgono, ai fini del presente Contratto, al perfezionamento del termine finale di durata della Società. Resta comunque inteso che in sede di interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, lo stesso prevarrà sul contratto di gestione relativo alla struttura ospedaliera di Omegna, e suoi eventuali rinnovi, e di conseguenza anche rispetto ai contratti di comodato d'uso, che non potranno essere risolti anteriormente.

Art. 8 - MODIFICAZIONI CONSENSUALI

Il contenuto del presente Contratto potrà essere modificato in ogni tempo dalle Parti esclusivamente in via consensuale e ogni eventuale modifica, dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto secondo i rispettivi poteri delle Parti.

Le Parti convengono ad ogni effetto che l'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del presente Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre clausole del Contratto stesso.

Art. 9 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano per tutta la durata di cui al precedente art. 7, a mantenere riservato ed a non divulgare a terzi il contenuto del presente Contratto, mantenendo altresì riservata ogni informazione relativa alla esecuzione degli impegni assunti.

Art. 10 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra le Parti relative al presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad



un collegio arbitrale costituito da tre membri, da nominarsi in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le Parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.


Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura italiano relative all'arbitrato rituale.

La devoluzione ad Arbitrato di una controversia non autorizzerà le Parti a sospendere l'adempimento dei propri obblighi contrattuali.

Omegna, li 29 luglio 2002

Per la ASL 14

Dott. Mario Vannini



Per la Casa di Cura Santa Rita S.r.l. -

Ing. Jean Pébrier

